



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 novembre 2013 (11.12)  
(OR. en)**

**16272/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0273 (COD)**

---

**CODEC 2582  
REGIO 265  
CADREFIN 312  
FSTR 149  
PE 520**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea –Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 18 al 21 novembre 2013)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La relatrice, Riikka PAKARINEN (ALDE, FI), ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo regionale, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 111 emendamenti (emendamenti 1 - 111) alla proposta.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione <sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto, la commissione ha presentato cinque emendamenti aggiuntivi (emendamenti 112, 116, 113, 114 e 117) alla proposta di regolamento. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra e dovevano quindi sostituire gli emendamenti 43, 82, 84, 98 e 100 votati in precedenza dalla commissione. E' stato presentato un ulteriore emendamento concernente la risoluzione legislativa (emendamento 115), riguardante una dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 20 novembre 2013 la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-42, 44-81, 83, 85-97, 99, 101-117 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato <sup>1</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento. L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**P7\_TA-PROV(2013)0485**

**Sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0611),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 178 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0326/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 19 luglio 2012<sup>2</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0280/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

<sup>2</sup> GU C 277 del 13.9.2012, pag. 96.

**Emendamento 1**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 174 del *trattato*, il FESR *contribuisce* a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, fra cui un'attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

*Emendamento*

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato ***sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. ***Di conseguenza***, a norma ***di tale articolo e*** dell'articolo 174 del ***TFUE***, il FESR ***dovrebbe contribuire*** a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, fra cui un'attenzione particolare è rivolta alle ***zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale ed alle*** regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

**Emendamento 2**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) Le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo (***i "fondi strutturali"***) e al Fondo di coesione (***unitamente ai "fondi strutturali": i "fondi"***) sono definite nel regolamento (UE) n. [...] /2012 del [...] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nell'ambito del Quadro comune strategico e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione ***e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006***<sup>14</sup> [regolamento sulle

*Emendamento*

(2) Le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione sono definite nel regolamento (UE) n. [...] /2012 del [...] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nell'ambito del Quadro comune strategico e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione [regolamento sulle disposizioni comuni - RDC]. Disposizioni specifiche relative al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito

disposizioni comuni - RDC]. Disposizioni specifiche relative al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti *da tale* regolamento UE n./2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo di sviluppo regionale e *che abroga il regolamento (CE) n. 1080/200615* [regolamento FESR] sono contenute in tale regolamento. I suddetti regolamenti non sono pienamente adeguati alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nel quale cooperano almeno due Stati membri o uno Stato membro e *paesi terzi*. *E'* pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto concerne la portata e la copertura geografica, le risorse finanziarie, le priorità e la concentrazione degli investimenti, la programmazione, il monitoraggio e il riesame, l'assistenza tecnica, il sostegno finanziario e l'ammissibilità, la gestione, il controllo e *l'accreditamento*, nonché la gestione finanziaria.

degli obiettivi definiti *dal* regolamento UE n./2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo di sviluppo regionale e *dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione"* [regolamento FESR] sono contenute in tale regolamento. I suddetti regolamenti non sono pienamente adeguati alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nel quale cooperano almeno due Stati membri o uno Stato membro e *un paese terzo*. *È* pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto concerne la portata e la copertura geografica, le risorse finanziarie, le priorità e la concentrazione degli investimenti, la programmazione, il monitoraggio e il riesame, l'assistenza tecnica, il sostegno finanziario e l'ammissibilità, la gestione, il controllo e *la designazione*, nonché la gestione finanziaria.

**Emendamento 3**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) Per conferire maggior valore aggiunto alla politica di coesione dell'Unione, le disposizioni specifiche dovrebbero consentire una notevole semplificazione a tutti i *livelli* coinvolti: beneficiari, autorità di programma, Stati membri e paesi terzi *partecipanti*, nonché la Commissione.

*Emendamento*

(3) Per conferire maggior valore aggiunto alla politica di coesione dell'Unione, le disposizioni specifiche dovrebbero consentire una notevole semplificazione a tutti i *soggetti* coinvolti: beneficiari, autorità di programma, *autorità degli* Stati membri *partecipanti a livello locale, regionale o nazionale, se del caso*, e paesi terzi, nonché la Commissione.

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR **fornisce** sostegno alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

*Emendamento*

(4) Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR **dovrebbe fornire** sostegno alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

**Emendamento 5**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni frontaliere (come la ridotta accessibilità, il contesto economico inadeguato, la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, **la** ricerca e **l'**innovazione e l'adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi, un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali ancora inesplorati delle zone frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri, integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, collaborazione **accademica** o tra centri sanitari), migliorando al contempo il processo di cooperazione nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione. Nel caso di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR **contribuisce** anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare grazie ad azioni volte a favorire la coesione tra le comunità.

*Emendamento*

(5) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni frontaliere (come la ridotta accessibilità, **soprattutto per quanto concerne l'installazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'infrastruttura di trasporto, la diminuzione delle industrie locali,** il contesto economico inadeguato, la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, **il basso livello di** ricerca e **di** innovazione e l'adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi, un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali ancora inesplorati delle zone frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri, integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, collaborazione **tra formatori, incluse le università,** o tra centri sanitari), migliorando al contempo il processo di cooperazione nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione. Nel caso di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR **dovrebbe contribuire** anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare grazie ad azioni volte a favorire la coesione tra le comunità.

**Emendamento 6**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) La cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni per migliorare l'elaborazione e l'attuazione di programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". ***In particolare, essa dovrebbe rafforzare*** la cooperazione fra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i ricercatori e gli istituti di ricerca, ***sulla base di*** "Regioni della conoscenza" e ***di*** "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca.

*Emendamento*

(7) La cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni ***sugli obiettivi tematici e sullo sviluppo urbano, inclusi i collegamenti urbani-rurali***, per migliorare l'***attuazione di programmi e azioni di cooperazione territoriale, nonché promuovere l'analisi delle tendenze in materia di coesione territoriale attraverso studi, raccolta di dati e altre misure. Lo scambio di esperienze sugli obiettivi tematici dovrebbe migliorare*** l'elaborazione e l'attuazione ***principalmente*** di programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione" ***ma anche, se del caso, di programmi nell'ambito della cooperazione territoriale europea, inclusi la promozione di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa*** fra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i ricercatori e gli istituti di ricerca ***sia nelle regioni sviluppate sia in quelle meno sviluppate, tenendo conto dell'esperienza delle*** "Regioni della conoscenza" e ***del*** "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca.

**Emendamento 7**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe sostenere le regioni che hanno confini terrestri o marittimi. Sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione, la Commissione dovrebbe ***avere le***

*Emendamento*

(9) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe sostenere le regioni che hanno confini terrestri o marittimi. Sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione, la Commissione dovrebbe definire l'elenco

**competenze per** definire l'elenco delle zone transfrontaliere che riceveranno il sostegno nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera con modalità semplificata, per programma di cooperazione. Nella redazione di tale elenco, la Commissione dovrebbe considerare gli adeguamenti necessari per garantire la coerenza, in particolare sui confini terrestri e marittimi, e la continuità delle zone di programma definite per il periodo di programmazione 2007-2013. Tali adeguamenti possono ridurre o ampliare le zone di programma esistenti, ovvero il numero di programmi di cooperazione transfrontaliera, consentendo però anche la sovrapposizione geografica.

delle zone transfrontaliere che riceveranno il sostegno nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera con modalità semplificata, per programma di cooperazione. Nella redazione di tale elenco, la Commissione dovrebbe considerare gli adeguamenti necessari per garantire la coerenza, in particolare sui confini terrestri e marittimi, e la continuità delle zone di programma definite per il periodo di programmazione 2007-2013. Tali adeguamenti possono ridurre o ampliare le zone di programma esistenti, ovvero il numero di programmi di cooperazione transfrontaliera, consentendo però anche la sovrapposizione geografica.

**Emendamento 8**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Le zone di cooperazione transnazionale **dovrebbero essere definite** tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello sviluppo territoriale integrato. La Commissione dovrebbe **avere le competenze per definire le zone di cooperazione transnazionale.**

*Emendamento*

(10) **La Commissione dovrebbe definire** le zone di cooperazione transnazionale tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello sviluppo territoriale integrato. **Nel far ciò**, la Commissione dovrebbe **tener conto dell'esperienza maturata nei precedenti programmi e, se del caso, nelle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.**

**Emendamento 9**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) **E'** d'uopo continuare a sostenere, oppure - qualora sia necessario - definire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto **ciò** andrà a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR contribuirà ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi definiti nel quadro dello

*Emendamento*

(12) **È** d'uopo continuare a sostenere, oppure – qualora sia necessario – definire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto **questo importante strumento di politica di sviluppo regionale** andrà a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR contribuirà ai programmi transfrontalieri e

strumento europeo di vicinato (ENI) a norma del regolamento UE n. [...] /2012 e dello strumento di preadesione (IPA) a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012.

concernenti i bacini marittimi definiti nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) a norma del regolamento UE n. [...] /2012 e dello strumento di **assistenza alla** preadesione (IPA) a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012.

**Emendamento 10**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) A beneficio delle regioni dell'Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo per organizzare il sostegno del FESR agli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA, che comprenda quei casi in cui i **programma** di cooperazione esterna non possono essere adottati o devono essere sospesi.

*Emendamento*

(13) A beneficio delle regioni dell'Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo per organizzare il sostegno del FESR agli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA **II**, che comprenda quei casi in cui i **programmi** di cooperazione esterna non possono essere adottati o devono essere sospesi. **Tale meccanismo dovrebbe cercare di garantire un funzionamento ottimale e il massimo coordinamento possibile tra questi strumenti.**

**Emendamento 11**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) A parte gli interventi sulle frontiere esterne sostenuti dagli strumenti di politica esterna dell'Unione concernenti le regioni frontaliere all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione, è possibile l'esistenza di programmi di cooperazione sostenuti dal FESR a favore di regioni ubicate all'interno e all'esterno dell'Unione, qualora le regioni esterne all'Unione non siano comprese nelle iniziative degli strumenti di politica esterna, o perché non sono un paese beneficiario definito o perché tali programmi di cooperazione esterna non possono essere avviati. In sede di redazione dell'elenco delle zone di programma transnazionale e transfrontaliero **la Commissione dovrebbe pertanto** avere le competenze per coinvolgere anche le

*Emendamento*

(14) A parte gli interventi sulle frontiere esterne sostenuti dagli strumenti di politica esterna dell'Unione concernenti le regioni frontaliere all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione, è possibile l'esistenza di programmi di cooperazione sostenuti dal FESR a favore di regioni ubicate all'interno e, **in determinati casi**, all'esterno dell'Unione, qualora le regioni esterne all'Unione non siano comprese nelle iniziative degli strumenti di politica esterna, o perché non sono un paese beneficiario definito o perché tali programmi di cooperazione esterna non possono essere avviati. **È necessario, tuttavia, garantire che il finanziamento dell'assistenza a titolo del FESR per le operazioni attuate sul territorio di paesi**

regioni dei paesi terzi.

*terzi vada in primo luogo a beneficio delle regioni dell'Unione. Tenendo conto di queste limitazioni, la Commissione dovrebbe, in sede di redazione dell'elenco delle zone di programma transnazionale e transfrontaliero, avere le competenze per coinvolgere anche le regioni dei paesi terzi.*

**Emendamento 12**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) *E'* necessario definire le risorse stanziare a ciascuna delle diverse componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, pur continuando nel contempo a incentrare l'attenzione sulla cooperazione transfrontaliera e garantendo livelli di finanziamento sufficienti per la cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

*Emendamento*

(15) *È* necessario definire le risorse stanziare a ciascuna delle diverse componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, pur continuando nel contempo a incentrare l'attenzione sulla cooperazione transfrontaliera, *inclusa la quota di ciascuno Stato membro degli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri riguardante la flessibilità fra le componenti, e* garantendo livelli di finanziamento sufficienti per la cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

**Emendamento 13**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) La *selezione degli* obiettivi tematici *dovrebbe essere limitata* al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il concentrarsi *sulla* cooperazione interregionale dovrebbe trovare una eco più nell'obiettivo di ciascuna operazione, che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di trarre il meglio dalla cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione nell'ambito dell'iniziativa "investire per la crescita e l'occupazione" e

*Emendamento*

(16) La *maggior parte dei finanziamenti del FESR destinati ai programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di* obiettivi tematici al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il concentrarsi *sugli obiettivi tematici nell'ambito della* cooperazione interregionale dovrebbe trovare una eco più nell'obiettivo di ciascuna operazione, che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di trarre il meglio dalla

dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione *principalmente* nell'ambito dell'iniziativa "investire per la crescita e l'occupazione" e *altresì, se del caso*, dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. *Per quanto concerne gli altri programmi di cooperazione interregionale, i finanziamenti dovrebbero essere finalizzati sulla base del loro specifico campo di applicazione.*

**Emendamento 14**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito della cooperazione territoriale europea, agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di promozione di un'economia più verde, più efficiente dal punto di vista delle risorse e più competitiva, *con* un alto tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale, nonché di sviluppo della capacità amministrativa. Tuttavia, l'elenco delle priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, prevedendo in particolare: nel quadro della cooperazione transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo e fra i cittadini e le istituzioni, nel campo dell'occupazione, della formazione e dell'inclusione sociale nella prospettiva transfrontaliera; nel quadro della cooperazione transnazionale, il proseguimento della cooperazione transfrontaliera marittima non inclusa nei programmi di cooperazione transfrontalieri, nonché lo sviluppo e

*Emendamento*

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito della cooperazione territoriale europea, agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, *anche attraverso la promozione della cooperazione tra imprese, segnatamente le PMI, e la promozione dell'istituzione di sistemi per lo scambio transfrontaliero di informazioni nel settore delle TIC; di* promozione di un'economia più verde, più efficiente dal punto di vista delle risorse e più competitiva, *anche attraverso la promozione della mobilità transfrontaliera sostenibile; di promozione di* un alto tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale, *anche attraverso attività a sostegno del turismo sostenibile, della cultura e del patrimonio naturale quali parti integranti di una strategia territoriale intesa a garantire una crescita favorevole all'occupazione;* nonché di sviluppo della capacità amministrativa. Tuttavia, l'elenco delle priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea,

**L'attuazione** delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.

prevedendo in particolare: nel quadro della cooperazione transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo e fra i cittadini e le istituzioni, nel campo dell'occupazione, della formazione, **dell'integrazione delle comunità** e dell'inclusione sociale nella prospettiva transfrontaliera; nel quadro della cooperazione transnazionale, il proseguimento della cooperazione transfrontaliera marittima non inclusa nei programmi di cooperazione transfrontalieri, nonché lo sviluppo e **il coordinamento** delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi. **Sarebbe inoltre opportuno definire priorità d'investimento specifiche o supplementari per alcuni programmi di cooperazione interregionale al fine di coglierne le attività specifiche.**

**Emendamento 15**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis) Nell'ambito dell'obiettivo tematico di promozione dell'inclusione sociale e di lotta alla povertà e tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, nel caso di un programma transfrontaliero tra l'Irlanda del Nord e le contee limitrofe dell'Irlanda a favore della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisca anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Le specificità del suddetto programma transfrontaliero con l'Irlanda del Nord dovrebbero anche giustificare la mancata applicazione al programma stesso di determinate norme del presente regolamento in materia di selezione delle operazioni.**

**Emendamento 16**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) È necessario adeguare i requisiti relativi al contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea alle loro esigenze specifiche. Essi **devono** pertanto comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel territorio degli Stati membri partecipanti, come gli organismi di audit e controllo, la procedura di istituzione di un segretariato congiunto e l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie. Inoltre, visto il carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON.

*Emendamento*

(18) È necessario adeguare i requisiti relativi al contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea alle loro esigenze specifiche. Essi **dovrebbero** pertanto comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel territorio degli Stati membri partecipanti, come gli organismi di audit e controllo, la procedura di istituzione di un segretariato congiunto e l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie. ***Nel caso in cui gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi, i programmi di cooperazione interessati dovrebbero esporre in che modo gli interventi potrebbero contribuire a tali strategie.*** Inoltre, visto il carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON.

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(18 bis) È opportuno coinvolgere i paesi o territori terzi già in fase di preparazione dei programmi di cooperazione, quando hanno accettato l'invito a partecipare a tali programmi; a tal fine dovrebbero essere previste nel regolamento speciali procedure. In deroga alla procedura standard, quando i programmi di cooperazione coinvolgono regioni ultraperiferiche e paesi terzi, gli Stati***

*membri partecipanti dovrebbero consultare tali paesi terzi prima di presentare i programmi alla Commissione. Per rendere la partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione più efficace e pragmatica, gli accordi in merito al contenuto dei programmi di cooperazione e all'eventuale contributo dei paesi terzi dovrebbero poter figurare nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi o nelle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale.*

*Per quanto riguarda la procedura di approvazione dei programmi operativi e tenuto conto dei principi di gestione concorrente e di semplificazione, la Commissione dovrebbe approvare solo gli elementi principali dei programmi di cooperazione, mentre gli altri elementi dovrebbero essere approvati dallo Stato membro partecipante o dagli Stati membri partecipanti. Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza, è necessario prevedere una disposizione in base alla quale, quando lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti modificano un elemento di un programma di cooperazione non subordinato a una decisione della Commissione, l'autorità di gestione dello Stato membro in questione sia tenuta a notificare tale modifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione.*

**Emendamento 18**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Conformemente ***all'obiettivo di*** una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali dovrebbero adottare un approccio maggiormente integrato e inclusivo dei problemi a livello locale. Per rafforzare tale impostazione, il sostegno del FESR alle regioni frontaliere dovrebbe essere coordinato con il sostegno del

*Emendamento*

(19) Conformemente ***alla strategia dell'Unione per*** una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali ***europei e il Fondo europeo per gli investimenti*** dovrebbero adottare un approccio maggiormente integrato e inclusivo dei problemi a livello locale. Per rafforzare tale impostazione, il sostegno

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) fra i cui obiettivi figura lo sviluppo locale.

del FESR alle regioni frontaliere dovrebbe essere coordinato con il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) fra i cui obiettivi figura lo sviluppo locale.

**Emendamento 19**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni di selezione delle operazioni dovrebbero essere chiarite e rafforzate per garantire la selezione delle sole operazioni effettivamente congiunte. È opportuno definire la nozione di beneficiari unici e chiarire che è loro consentito condurre operazioni di cooperazione da soli.

*Emendamento*

(20) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni di selezione delle operazioni dovrebbero essere chiarite e rafforzate per garantire la selezione delle sole operazioni effettivamente congiunte. ***Date la particolarità del contesto e le specificità dei programmi di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e i paesi o territori terzi, è opportuno stabilire e adattare condizioni di cooperazione mitigate in termini di selezione delle operazioni nell'ambito di tali programmi. È opportuno*** definire la nozione di beneficiari unici e chiarire che è loro consentito condurre operazioni di cooperazione da soli.

**Emendamento 20**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 bis) In conformità dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC], l'autorità di gestione è tenuta a garantire che la valutazione dei programmi di cooperazione sia effettuata anche al fine di valutarne l'efficacia, l'efficienza e***

*l'impatto, sulla base del piano di valutazione. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si dovrebbe valutare in che modo il sostegno fornito abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi del programma. Tali valutazioni dovrebbero informare in merito a eventuali proposte di adeguamento nel corso del periodo di programmazione.*

**Emendamento 21**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) Andrebbe definita una serie comune di indicatori di valutazione dei progressi nell'attuazione del programma, adeguati al carattere specifico dei programmi di cooperazione, prima che gli Stati membri redigano i propri programmi di cooperazione. A tali indicatori si dovrebbero aggiungere indicatori di programma specifici.

*Emendamento*

(23) Andrebbe definita una serie comune di indicatori di **prodotto che agevolino la** valutazione dei progressi nell'attuazione del programma, adeguati al carattere specifico dei programmi di cooperazione, prima che gli Stati membri redigano i propri programmi di cooperazione. A tali indicatori si dovrebbero aggiungere indicatori di **risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, indicatori di prodotto** specifici per programma.

**Emendamento 22**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 24**

*Testo della Commissione*

(24) Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". Inoltre, i programmi di cooperazione che ricevono un sostegno FESR limitato dovrebbero ricevere un dato importo minimo a garanzia di un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica.

*Emendamento*

(24) Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". **Al fine di compensare tali costi più elevati, sarebbe opportuno incoraggiare laddove possibile gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti congiunti.** Inoltre, i programmi di

cooperazione che ricevono un sostegno FESR limitato dovrebbero ricevere un dato importo minimo *per l'assistenza tecnica, che può essere superiore al 6%*, a garanzia di un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica

**Emendamento 23**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato membro, non è appropriata per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea la norma generale di cui al regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] che dispone l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia di ammissibilità. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme di ammissibilità con una virata decisa verso regole di ammissibilità congiunta.

*Emendamento*

(25) In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato membro, non è appropriata per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea la norma generale di cui al regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] che dispone l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia di ammissibilità. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme di ammissibilità con una virata decisa verso regole di ammissibilità congiunta ***al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra i diversi regolamenti e tra i regolamenti e le norme nazionali. In particolare, la Commissione, sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, dovrebbe adottare regole di ammissibilità congiunta, sulla base delle categorie di costo di cui al presente regolamento.***

**Emendamento 24**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

(26) In ragione del frequente coinvolgimento del personale proveniente da più di uno Stato membro nella realizzazione delle operazioni e tenuto conto del numero di operazioni in cui i costi del personale rappresentano un

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

elemento significativo, si dovrebbe applicare agli altri costi diretti delle operazioni di cooperazione un importo forfettario a copertura dei costi relativi al personale, evitando così la contabilità singola per la gestione di tali operazioni.

**Emendamento 25**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

(27) Sarebbe opportuno semplificare le norme in materia di flessibilità relative all'ubicazione delle operazioni al di fuori della zona di programma. Inoltre, è necessario sostenere l'effettiva cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia necessario per garantire che le regioni degli Stati membri confinanti con i paesi terzi **possano ricevere** un'effettiva assistenza nel loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno autorizzare in via straordinaria e a determinate condizioni il finanziamento dell'assistenza da parte del FESR alle operazioni ubicate sul territorio di paesi terzi in cui lo svolgimento di tali operazioni apporta un beneficio alle regioni dell'Unione.

*Emendamento*

(27) Sarebbe opportuno semplificare le norme in materia di flessibilità relative all'ubicazione delle operazioni al di fuori della zona di programma. Inoltre, è necessario sostenere **e agevolare mediante modalità specifiche** l'effettiva cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia necessario per garantire che le regioni degli Stati membri confinanti con i paesi terzi **ricevano** un'effettiva assistenza nel loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno autorizzare in via straordinaria e a determinate condizioni il finanziamento dell'assistenza da parte del FESR alle operazioni ubicate sul territorio di paesi terzi **limitrofi** in cui lo svolgimento di tali operazioni apporta un beneficio alle regioni dell'Unione.

**Emendamento 26**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) Sarebbe opportuno che gli Stati membri fossero incoraggiati a conferire l'incarico di autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo responsabile della gestione della parte del programma di cooperazione che interessa il territorio concernente **il** GECT.

*Emendamento*

(28) Sarebbe opportuno che gli Stati membri fossero incoraggiati a conferire l'incarico di autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo responsabile della gestione della parte del programma di cooperazione che interessa il territorio concernente **tale** GECT.

**Emendamento 27**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) L'autorità di gestione dovrebbe istituire un segretariato congiunto che possa fornire le informazioni ai candidati che richiedono sostegno, che si occupi delle candidature dei progetti e assista i beneficiari nell'attuazione delle rispettive operazioni.

*Emendamento*

(29) L'autorità di gestione dovrebbe, ***tra l'altro***, istituire un segretariato congiunto che possa fornire le informazioni ai candidati che richiedono sostegno, che si occupi delle candidature dei progetti e assista i beneficiari nell'attuazione delle rispettive operazioni.

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) Le autorità di gestione dovrebbero essere responsabili di tutte le funzioni ***dell'autorità di gestione*** elencate all'articolo 114 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], incluse le verifiche di gestione, al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Tuttavia, laddove l'incarico di autorità di gestione sia affidato al GECT, ***questo dovrebbe essere autorizzato a condurre*** tali verifiche, ***poiché tutti*** gli Stati membri partecipanti ***sono rappresentati nei suoi organi***. Anche laddove non sia stato designato un GECT, l'autorità di gestione dovrebbe poter essere *autorizzato* dallo Stato membro ad effettuare le verifiche su tutta la zona di programmazione.

*Emendamento*

(30) Le autorità di gestione dovrebbero essere responsabili di tutte le funzioni elencate all'articolo 114 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], incluse le verifiche di gestione, al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Tuttavia, laddove l'incarico di autorità di gestione sia affidato al GECT, tali verifiche ***dovrebbero essere condotte dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità almeno per*** gli Stati membri ***e i paesi terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT, mentre il ricorso ai controllori andrebbe limitato unicamente ai rimanenti Stati membri e paesi terzi***. Anche laddove non sia stato designato un GECT, l'autorità di gestione dovrebbe poter essere *autorizzata* dallo Stato membro ad effettuare le verifiche su tutta la zona di programmazione.

**Emendamento 29**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(30 bis) Le autorità di certificazione***

*dovrebbero essere responsabili di tutte le funzioni dell'autorità di certificazione elencate all'articolo 115 del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC]. Lo Stato membro può incaricare l'autorità di gestione di svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione.*

**Emendamento 30**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 31**

*Testo della Commissione*

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione di tutte le funzioni *elencate dall'articolo 116* del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD] al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Se ciò non fosse possibile, un gruppo di revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma.

*Emendamento*

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione di tutte le funzioni *loro attribuite in conformità* del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Se ciò non fosse possibile, un gruppo di revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma.

**Emendamento 31**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 31 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(31 bis) Per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e potenziare l'efficacia della sua politica di coesione, i paesi terzi sono autorizzati a partecipare con il contributo di risorse dell'IPA e dello strumento europeo di vicinato ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. Le operazioni cofinanziate da tali programmi dovrebbero, tuttavia, continuare a perseguire gli obiettivi della politica di coesione, anche se questi sono realizzati, parzialmente o integralmente, al di fuori del territorio dell'Unione. In tale contesto, il contributo agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione resta puramente accessorio, in quanto il centro di gravità dei programmi di cooperazione dovrebbe essere determinato dagli*

*obiettivi tematici e dalle priorità d'investimento della politica di coesione. Al fine di garantire l'efficace partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione, gestiti secondo il principio della gestione concorrente, le condizioni di attuazione dei programmi dovrebbero essere stabilite nei programmi di cooperazione stessi e anche, ove necessario, negli accordi di finanziamento conclusi tra la Commissione, il governo di ciascun paese terzo e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del pertinente programma di cooperazione. Le condizioni di attuazione del programma dovrebbero essere coerenti con le disposizioni della normativa dell'Unione applicabile e, se del caso, con quelle del diritto nazionale degli Stati membri partecipanti relative all'applicazione del programma stesso.*

**Emendamento 32**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) Andrebbe definita una chiara catena di responsabilità finanziaria relativamente al recupero in caso di irregolarità, dai beneficiari, al capofila, all'autorità di gestione, alla Commissione. Occorrerebbe emanare disposizioni specifiche per i passivi degli Stati membri in caso di recuperi inesigibili.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana.)*

**Emendamento 33**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

(33) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe stabilire una deroga esplicita per la conversione **nelle** spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, applicando il tasso

*Emendamento*

(33) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe stabilire una deroga esplicita per la conversione **delle** spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, applicando il tasso

di conversione del giorno più vicino a quello in cui è stata sostenuta la spesa. **In ogni caso**, la presentazione al segretariato congiunto, alle autorità di programma e al comitato di sorveglianza dei piani di finanziamento, della rendicontazione e della contabilità relativa alle attività di cooperazione congiunta dovrebbe avvenire esclusivamente in euro, e si dovrebbe verificare la correttezza della conversione.

**mensile** di conversione del giorno più vicino a quello in cui è stata sostenuta la spesa **o del mese in cui la spesa è stata presentata per verifica**. La presentazione al segretariato congiunto, alle autorità di programma e al comitato di sorveglianza dei piani di finanziamento, della rendicontazione e della contabilità relativa alle attività di cooperazione congiunta dovrebbe avvenire esclusivamente in euro, e si dovrebbe verificare la correttezza della conversione.

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Considerando 34

*Testo della Commissione*

***(34) Considerate le difficoltà e i ritardi incontrati nell'istituzione di strutture di programma che siano effettivamente congiunte, l'orizzonte temporale per la presentazione dei giustificativi dei pagamenti rispetto agli impegni di bilancio nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea dovrebbe essere di tre anni successivi all'esercizio dell'impegno di bilancio.***

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Considerando 35

*Testo della Commissione*

***(35) E' necessario chiarire le norme applicabili relative alla gestione finanziaria, alla programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e al controllo riguardante la partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. Tali norme dovrebbero essere definite per il programma di cooperazione pertinente e/o l'accordo di finanziamento pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo***

*Emendamento*

**soppresso**

*Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente.*

**Emendamento 36**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 35 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(35 bis) Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento del finanziamento accordato dal FESR, a titolo dei programmi di cooperazione adottati ai sensi del presente regolamento concernenti le regioni ultraperiferiche, con un eventuale finanziamento complementare del Fondo europeo di sviluppo (FES), dello strumento europeo di vicinato, dell'IPA e della Banca europea per gli investimenti (BEI), gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipanti a tali programmi di cooperazione dovrebbero definire meccanismi di coordinamento conformemente a detti programmi di cooperazione.*

**Emendamento 37**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 36**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(36) Al fine di definire le norme di ammissibilità *specifiche*, sarebbe opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto attiene *al contenuto e al campo di applicazione di cui all'articolo 17*. È di particolare importanza che la Commissione conduca consultazioni appropriate in fase preparatoria, incluso il lavoro a livello di esperti. *In sede di preparazione e redazione* degli atti delegati, la Commissione *dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e* appropriata dei documenti pertinenti al

(36) Al fine di definire le norme *specifiche in materia* di ammissibilità *delle spese*, sarebbe opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea* per quanto attiene *alle norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione*. È di particolare importanza che la Commissione conduca consultazioni appropriate in fase preparatoria, incluso il lavoro a livello di esperti. *È opportuno che nella* preparazione e *nell'elaborazione* degli atti delegati la Commissione *provveda alla*

Parlamento europeo e al Consiglio.

*contestuale, tempestiva* e appropriata *trasmissione* dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

**Emendamento 38**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 37 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(37 bis) Il presente regolamento non pregiudica tuttavia il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 dovrebbero pertanto restare valide.*

**Emendamento 39**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 37 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(37 ter) Poiché gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*

**Emendamento 40**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'effettiva attuazione, la gestione finanziaria e il controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea ("i programmi di cooperazione"), anche qualora paesi terzi prendano parte a detti programmi di cooperazione.

*Emendamento*

Il regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'effettiva attuazione, **il monitoraggio**, la gestione finanziaria e il controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea ("i programmi di cooperazione"), anche qualora paesi terzi prendano parte a detti programmi di cooperazione.

**Emendamento 41**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2**

*Testo della Commissione*

Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR sostiene:

- 1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri di due o più Stati membri o fra regioni confinanti di almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito dello strumento di finanziamento esterno dell'Unione;
- 2) la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge **autorità** nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di quei territori, **contribuendo in tal modo alla coesione territoriale dell'Unione**;
- 3) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di

*Emendamento*

Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR sostiene **le seguenti componenti**:

- 1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri di due o più Stati membri o fra regioni confinanti di almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito dello strumento di finanziamento esterno dell'Unione;
- 2) la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge **partner** nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di quei territori;
- 3) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di

coesione, promuovendo:

a) lo scambio di esperienze sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'Unione sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione";

b) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone pratiche sullo sviluppo urbano *e rurale* sostenibile;

c) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in relazione *alle* azioni *concernenti la* cooperazione territoriale *e l'uso dei CEGT*;

d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale e uno sviluppo armonioso del territorio europeo tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

coesione, promuovendo:

a) lo scambio di esperienze *incentrato* sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'Unione, *anche in relazione allo sviluppo delle regioni di cui all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento *principalmente* a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione", *nonché, se del caso, a programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea*;

b) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone pratiche sullo sviluppo urbano sostenibile, *inclusi i collegamenti urbani-rurali*;

c) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in relazione *all'attuazione delle* azioni *e dei programmi di* cooperazione territoriale *nonché all'uso dei GECT*;

d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale, *inclusi gli aspetti territoriali della coesione economica e sociale*, e uno sviluppo armonioso del territorio europeo tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3**

#### *Testo della Commissione*

1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si

#### *Emendamento*

1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si

trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013.

La Commissione adotta *l'*elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione, ***tramite atti di esecuzione***, Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento IPA].

Nel presentare i progetti di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri possono chiedere che vengano ***aggiunte a una data zona transfrontaliera, fornendo una motivazione ragionata della richiesta***, le regioni di livello NUTS 3 ***limitrofe*** a quelle elencate nella decisione di cui al secondo ***capoverso***.

trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013.

La Commissione adotta ***una decisione, tramite atti di esecuzione, sull'***elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento IPA].

Nel presentare i progetti di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri, ***in casi debitamente giustificati e al fine di assicurare la coerenza delle zone transfrontaliere***, possono chiedere che vengano ***incluse ulteriori*** regioni di livello NUTS 3 ***oltre*** a quelle elencate nella decisione di cui al secondo ***comma***. ***Su richiesta di questi Stati membri interessati, al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera sui confini marittimi delle regioni ultraperiferiche, e fatte salve le disposizioni del primo comma, nella decisione di cui al secondo comma la Commissione può includere, quali zone transfrontaliere che possono ricevere sostegno dagli stanziamenti corrispondenti di tali Stati membri, le regioni di livello NUTS 3 delle zone ultraperiferiche che si trovano lungo i confini marittimi, separati da una distanza superiore a 150 km.***

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere regioni della Norvegia, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra, di Monaco e di San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni ultraperiferiche.

Tali regioni devono essere regioni di livello NUTS 3 o equivalenti.

3. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta *l*elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti *tramite atti di esecuzione*, Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

In sede di presentazione dei progetti di cooperazione transnazionale, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte regioni di livello NUTS 2 adiacenti a quelle elencate nella decisione di cui al primo capoverso a una determinata zona di cooperazione transnazionale motivando la richiesta.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere le regioni dei seguenti territori o paesi terzi:

- a) i paesi terzi o territori elencati o menzionati al paragrafo 2; e
- b) le isole Faroe e la Groenlandia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono anche riguardare regioni di paesi terzi interessate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, a norma del

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere regioni della Norvegia, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra, di Monaco e di San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni ultraperiferiche.

Tali regioni devono essere regioni di livello NUTS 3 o equivalenti.

3. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta *una decisione, tramite atti di esecuzione, sull*elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti, *tenendo conto se del caso delle strategie macroregionali e delle strategie concernenti i bacini marittimi*. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

In sede di presentazione dei progetti di cooperazione transnazionale, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte regioni di livello NUTS 2 adiacenti a quelle elencate nella decisione di cui al primo capoverso a una determinata zona di cooperazione transnazionale motivando la richiesta.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere le regioni dei seguenti territori o paesi terzi:

- a) i paesi terzi o territori elencati o menzionati al paragrafo 2; e
- b) le isole Faroe e la Groenlandia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono anche riguardare regioni di paesi terzi interessate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, a norma del

regolamento (UE) n. [...] /2012, comprese le regioni pertinenti della Federazione russa, e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno dell'ENI e dell'IPA a tali programmi saranno resi disponibili, purché i programmi affrontino adeguatamente gli obiettivi di cooperazione esterna pertinenti.

Tali regioni devono essere di livello NUTS 2 o **regioni** equivalenti.

5. Per quanto concerne la cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarda la totalità del territorio dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione interregionale possono riguardare la totalità o parte del territorio dei paesi terzi indicati al paragrafo 4, lettere a) e b).

6. A scopi informativi, le regioni dei paesi o territori terzi di cui ai paragrafi 2 e 4 sono indicate nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 3.

regolamento (UE) n. [...] /2012, comprese le regioni pertinenti della Federazione russa, e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno dell'ENI e dell'IPA a tali programmi saranno resi disponibili, purché i programmi affrontino adeguatamente gli obiettivi di cooperazione esterna pertinenti.

Tali regioni devono essere **regioni** di livello NUTS 2 o equivalenti.

5. Per quanto concerne la cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarda la totalità del territorio dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione interregionale possono riguardare la totalità o parte del territorio dei paesi terzi indicati al paragrafo 4, lettere a) e b).

6. A scopi informativi, le regioni dei paesi o territori terzi di cui ai paragrafi 2 e 4 sono indicate nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 3.

***6 bis. In casi debitamente giustificati, al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione del programma, le regioni ultraperiferiche possono inserire in un unico programma di cooperazione territoriale gli importi del FESR stanziati per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale ai quali fanno riferimento i paragrafi precedenti, compreso lo stanziamento supplementare di cui all'articolo 4, paragrafo 2, nel rispetto delle norme applicabili a ciascuno stanziamento.***

## **Emendamento 112**

### **Proposta di regolamento Articolo 4**

*Testo della Commissione*

Articolo 4

Risorse per la cooperazione territoriale

*Emendamento*

Articolo 4

Risorse per la cooperazione territoriale

europea

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea ammontano al **3,48%** delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo che va dal 2014 al 2020 e stabilite all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [.../2012] [RDC] (cioè, un totale di **11 700 000 004** euro) e sono ripartite come segue:

a) **73,24%** (cioè, un totale di **8 569 000 003** euro) per la cooperazione transfrontaliera;

b) **20,78%** (cioè, un totale di **2 431 000 001** euro) per la cooperazione transnazionale;

c) **5,98%** (cioè, un totale di **700 000 000** euro) per la cooperazione interregionale.

2. I programmi di cooperazione **concernenti le regioni ultraperiferiche ricevono** non meno del 150% del sostegno **FERS** ricevuto per il periodo 2007-2013. Inoltre, vengono accantonati a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo stanziamento per la cooperazione interregionale. Per quanto concerne la concentrazione tematica, è d'applicazione l'articolo 5, **lettera b)** a questo stanziamento supplementare.

3. La Commissione **adotta un'unica decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica gli importi del sostegno complessivo del FESR per programma e della dotazione 2014 per programma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.**

**Il criterio utilizzato per la ripartizione annua per Stato membro è quello della**

europea

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea ammontano al **2,75%** delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo che va dal 2014 al 2020 e stabilite all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [.../2012] [RDC] (cioè, un totale di **8 948 259 330** euro) e sono ripartite come segue:

a) **74,05%** (cioè, un totale di **6 626 631 760** euro) per la cooperazione transfrontaliera;

b) **20,36%** (cioè, un totale di **1 821 627 570** euro) per la cooperazione transnazionale;

c) **5,59%** (cioè, un totale di **500 000 000** euro) per la cooperazione interregionale.

2. **Alle regioni ultraperiferiche è assegnato per i programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea** non meno del 150% del sostegno **FESR** ricevuto per il periodo 2007-2013 **per i programmi di cooperazione.** Inoltre, vengono accantonati a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo stanziamento per la cooperazione interregionale. Per quanto concerne la concentrazione tematica, è d'applicazione l'articolo 5, **paragrafo 1,** a questo stanziamento supplementare.

3. La Commissione **comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ripartita per anno. Il criterio utilizzato per la ripartizione annua per Stato membro è quello della popolazione delle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.**

**Sulla base degli importi comunicati, ciascuno Stato membro notifica alla**

*popolazione delle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.*

4. Il sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA è definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati.

5. *E'* concesso il sostegno del FESR a ciascun programma transfrontaliero e concernente i bacini marittimi nell'ambito degli strumenti ENI e IPA, a condizione che per lo meno importi equivalenti siano forniti dall'ENI e dall'IPA. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito dal regolamento ENI o dal regolamento IPA.

6. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR ai programmi ENI e IPA sono imputati alle linee di bilancio pertinenti di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014.

7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali *partecipa*

*Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui all'articolo 4 bis e la conseguente ripartizione dei fondi tra programmi transfrontalieri e transnazionali cui esso partecipa. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che contiene un elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno del FESR per ciascun programma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.*

4. Il sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA è definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. *Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.*

5. *È* concesso il sostegno del FESR a ciascun programma transfrontaliero e concernente i bacini marittimi nell'ambito degli strumenti ENI e IPA, a condizione che per lo meno importi equivalenti siano forniti dall'ENI e dall'IPA. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito dal regolamento ENI o dal regolamento IPA.

6. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR ai programmi ENI e IPA sono imputati alle linee di bilancio pertinenti di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014.

7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, *e non vi sia stata riassegnazione ad un altro programma presentato nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna*, il contributo annuo

lo Stato *membro interessato*.

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, la totalità del sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli anni rimanenti fino al 2020 è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

8. I programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo 4 adottati dalla Commissione vengono sospesi se:

a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma ha firmato l'accordo finanziario pertinente entro la scadenza definita dal regolamento (UE) n. /2012 [il regolamento ENI] o dal regolamento (UE) n. /2012 [IPA], oppure

b) il programma non può essere attuato a causa di problemi sorti nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In questo caso, il sostegno del **FERS** di cui al paragrafo 4 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a) ai quali partecipa lo Stato membro interessato, su sua richiesta.

del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali *partecipano* lo Stato *o gli Stati membri interessati*.

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione *alcuni* programmi nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, la totalità del sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli anni rimanenti fino al 2020, *che non fosse stato riassegnato ad un altro programma adottato nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna*, è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

8. I programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo 4 adottati dalla Commissione vengono sospesi, *o la dotazione del programma è ridotta, in conformità alle norme e procedure applicabili, in particolare* se:

a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma ha firmato l'accordo finanziario pertinente entro la scadenza definita dal regolamento (UE) n. /2012 [il regolamento ENI] o dal regolamento (UE) n. /2012 [IPA], oppure

b) il programma non può essere attuato *secondo quanto previsto* a causa di problemi sorti nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In questo caso, il sostegno del **FESR** di cui al paragrafo 4, corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate *o alle rate annuali impegnate e disimpegnate in tutto o in parte durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna*, è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato, su

sua richiesta.

**8 bis. La Commissione presenta al comitato istituito ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (UE) n. .../2013 [RDC] una sintesi annuale dell'attuazione finanziaria dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e dei programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA cui il FESR contribuisce in conformità del presente articolo.**

**Emendamento 44**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 4 bis**

**Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15% della sua dotazione finanziaria per una delle componenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) all'altra componente.**

**Emendamento 45**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Articolo 5

Articolo 5

Concentrazione tematica

Concentrazione tematica

**Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il RNC] si concentrano come segue:**

**1. Almeno l'80% della dotazione del FESR destinata a ciascun programma di cooperazione transfrontaliera e transnazionale si concentra su un massimo di quattro obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il RNC];**

**a) sono selezionati fino a 4 obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera;**

**b) sono selezionati fino a 4 obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transnazionale;**

c) per i programmi di cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), possono essere selezionati tutti gli obiettivi tematici.

2. per i programmi di cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), possono essere selezionati tutti gli obiettivi tematici.

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

In aggiunta **a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento FESR]**, il FESR **sostiene la condivisione delle risorse umane, delle attrezzature e delle infrastrutture transfrontaliere nell'ambito delle varie priorità d'investimento, nonché** le seguenti priorità d'investimento nel quadro degli obiettivi tematici:

###### *Emendamento*

***Il FESR contribuisce, nei limiti del suo campo di applicazione quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR], agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. (...) /2013 (RDC) mediante azioni congiunte nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. In aggiunta alle priorità d'investimento di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento FESR], il FESR può altresì sostenere le seguenti priorità d'investimento nel quadro degli obiettivi tematici indicate per le rispettive componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea:***

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

a) per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera:

***i) l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione e della formazione (nel quadro dell'obiettivo tematico di promozione dell'occupazione e di sostegno della mobilità della manodopera);***

###### *Emendamento*

***1 bis.*** per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera:

***a bis) la promozione dell'occupazione e della mobilità della manodopera mediante:***

***l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione, i***

*ii) la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità attraverso le frontiere, nonché promozione dell'inclusione sociale attraverso le frontiere (nell'ambito dell'obiettivo tematico della promozione dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà);*

*iii) lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione e formazione congiunti (nel quadro dell'obiettivo tematico legato all'investimento in competenze, istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita);*

*iv) la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e fra i cittadini e le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente);*

*servizi di informazione e di consulenza e la formazione congiunta;*

*a ter) la promozione dell'inclusione sociale e la lotta alla povertà attraverso:*

*la promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'integrazione delle comunità attraverso le frontiere;*

*a quater) l'investimento in competenze, istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita attraverso:*

*lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione, formazione professionale e formazione congiunti;*

*a quinquies) il rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente attraverso:*

*la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e fra i cittadini e le istituzioni.*

**Emendamento 48**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*b) per quanto concerne la cooperazione transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente).*

*Emendamento*

*1 ter. per quanto concerne la cooperazione transnazionale:*

*il rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente attraverso:*

*lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.*

**Emendamento 49**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quater. Per quanto concerne la cooperazione interregionale:*

*il rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente attraverso:*

*a bis) la promozione dello scambio di esperienze al fine di rafforzare l'efficacia dei programmi e delle azioni nell'ambito della cooperazione territoriale e l'uso dei GECT (per la cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c);*

*a ter) il rafforzamento della base di conoscenze al fine di promuovere l'efficacia della politica di coesione e il conseguimento degli obiettivi tematici attraverso l'analisi delle tendenze di sviluppo (per la cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera d);*

*a quater) la diffusione delle buone prassi e delle competenze e la messa a frutto dei risultati dello scambio di esperienze sullo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti urbani-rurali (per la cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b).*

**Emendamento 50**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quinquies. Per quanto concerne il programma PEACE, il FESR, nell'ambito dell'obiettivo tematico della promozione dell'inclusione sociale e della lotta alla*

*povertà, contribuisce altresì a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità.*

**Emendamento 51**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Un programma di cooperazione consta di assi prioritari. Un'asse prioritario ***riguarda un fondo, corrisponde*** a un obiettivo tematico e include una o più priorità di investimento di quell'obiettivo tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

*Emendamento*

1. Un programma di cooperazione consta di assi prioritari. Un asse prioritario ***corrisponde, fatto salvo l'articolo 52 del regolamento n. .../2013 [RDC], a un*** obiettivo tematico e include una o più priorità di investimento di quell'obiettivo tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. ***Se del caso, per ottenere un impatto e un'efficacia maggiori in un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico in termini di conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, un asse prioritario può, in casi debitamente giustificati, includere una o più priorità d'investimento complementari di diversi obiettivi tematici al fine di garantirne il massimo contributo a un asse prioritario.***

**Emendamento 52**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a e b**

*Testo della Commissione*

2. Un programma di cooperazione definisce:

a) ***una strategia per il contributo*** del programma di ***cooperazione alla*** strategia ***dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*** comprese:

*Emendamento*

2. Un programma di cooperazione ***contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale*** e definisce:

a) ***la motivazione della scelta degli obiettivi tematici e le corrispondenti priorità d'investimento e dotazioni finanziarie, tenuto conto del quadro***

*strategico comune, sulla base di un'analisi della situazione [...] della totalità della zona oggetto del programma in termini di esigenze, e la strategia prescelta di conseguenza, facendo se del caso fronte al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere, tenuto conto dei risultati della valutazione ex ante;*

*i) l'individuazione delle esigenze nel fronteggiare le sfide relative alla zona di programma nel suo complesso;*

*ii) la motivazione della scelta degli obiettivi tematici e le corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto del quadro strategico comune e dei risultati della valutazione ex ante;*

b) per ciascun asse prioritario:

i) le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii) *gli* indicatori di risultato *e di prodotto comuni e specifici con, se del caso*, un valore di base e un valore obiettivo quantificati;

iii) una descrizione *delle* azioni da sostenere, *inclusa* l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici oggetto dell'intervento e dei tipi di beneficiari, *se del caso*, e dell'uso programmato degli strumenti finanziari;

iv) *le categorie corrispondenti di intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione a norma della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;*

b) per ciascun asse prioritario *diverso dall'assistenza tecnica*:

i) le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii) *per rafforzare l'orientamento della programmazione verso i risultati, i risultati previsti per ciascun obiettivo specifico e i corrispondenti* indicatori di risultato *con* un valore di base e un valore obiettivo *se del caso* quantificati, *conformemente all'articolo 15*;

iii) una descrizione *del tipo ed esempi di* azioni da sostenere *nel quadro di ciascuna priorità d'investimento e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al punto i) inclusi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso*, l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici oggetto dell'intervento e dei tipi di beneficiari e dell'uso programmato degli strumenti finanziari *e dei progetti principali*;

iv) *gli indicatori di prodotto comuni e specifici, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiranno ai risultati, conformemente all'articolo 15, per ciascuna priorità d'investimento;*

*iv bis) l'individuazione delle fasi di*

*attuazione e degli indicatori finanziari e di prodotto che fungeranno da tappe fondamentali e obiettivi per il quadro di riferimento dei risultati in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'allegato (xx) del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];*

*iv ter) se del caso, una sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica comprese, ove necessario, le azioni volte a consolidare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari e, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pertinenti parti interessate per partecipare all'attuazione dei programmi;*

*iv quater) le categorie d'intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;*

*b bis) Per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:*

*i bis) obiettivi specifici;*

*i ter) i risultati previsti per ciascun obiettivo specifico e, se oggettivamente giustificato alla luce del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente all'articolo 15;*

*i quater) una descrizione delle azioni da sostenere e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al punto i);*

*i quinquies) gli indicatori di prodotto che si prevede contribuiranno ai risultati;*

*i sexies) le corrispondenti categorie di intervento basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, del regolamento n. .../2013 [RDC] e*

*una suddivisione indicativa delle risorse programmate;*

*i septies) il punto ii) non si applica qualora il contributo dell'Unione all'asse o agli assi prioritari concernenti l'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 euro;*

### **Emendamento 53**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

*c) il contributo alla strategia integrata per lo sviluppo territoriale **definita nel contratto** di partenariato, **inclusi**:*

##### *Emendamento*

*2 bis. Il programma di cooperazione descrive, tenuto conto del suo contenuto e dei suoi obiettivi, l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, **incluse le zone di cui all'articolo 174, paragrafo 3, del TFUE, con riguardo agli accordi di partenariato degli Stati membri partecipanti e indicando in che modo esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma e dei risultati previsti, specificando, se del caso, quanto segue:***

### **Emendamento 54**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*2 quater. Il programma di cooperazione stabilisce, inoltre, quanto segue, tenuto conto del contenuto degli accordi di partenariato e del quadro istituzionale degli Stati membri:*

### **Emendamento 55**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto i**

##### *Testo della Commissione*

*i) il meccanismo che garantisce **il** coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento*

##### *Emendamento*

*a bis) il meccanismo che garantisce **un efficace** coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di*

dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

finanziamento dell'Unione e nazionali, ***incluso il coordinamento e il possibile collegamento con il CEF, l'ENI, il FES e l'IPA, e con*** la Banca europea per gli investimenti (BEI), ***tenuto conto delle disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013 [RDC]; qualora gli Stati membri e paesi o territori terzi partecipino a programmi di cooperazione che comprendono l'utilizzo degli stanziamenti del FESR per le regioni ultraperiferiche e di risorse del FES, meccanismi di coordinamento al livello appropriato per agevolare un coordinamento efficace nell'utilizzo di tali risorse;***

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii**

##### *Testo della Commissione*

***ii) se del caso, un approccio pianificato integrato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e delle zone con particolari caratteristiche territoriali, nello specifico le modalità di attuazione degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];***

##### *Emendamento*

***soppresso***

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii**

##### *Testo della Commissione*

***iii) se del caso, l'elenco delle città in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli stanziamenti indicativi annui per il sostegno del FESR a tali azioni;***

##### *Emendamento*

***a ter) i principi per l'individuazione delle aree urbane in cui saranno attuate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli stanziamenti indicativi annui per il sostegno del FESR a tali azioni;***

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) – lettera a quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a quater) l'approccio all'uso dello strumento per l'investimento territoriale integrato nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;***

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***iv)*** l'individuazione delle zone in cui sarà attuato ***lo sviluppo locale guidato dalle comunità;***

***a bis)*** ***l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale guidato dalle comunità e i principi per l'individuazione delle zone in cui sarà attuato;***

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto v**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***v)*** se ***del caso, il contributo degli interventi pianificati*** alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti i bacini marittimi;

***a quinquies)*** se ***gli Stati membri e le regioni partecipano*** alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti i bacini marittimi, ***il contributo degli interventi pianificati a tali strategie, nel rispetto delle esigenze della zona oggetto del programma individuate dai pertinenti Stati membri e tenuto conto, se del caso, dei progetti di importanza strategica di cui alle rispettive strategie.***

**Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d)*** ***le modalità per garantire l'attuazione effettiva dei fondi, compresi:***

***soppresso***

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d – punto i

*Testo della Commissione*

*i) un quadro di riferimento dei risultati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii

*Testo della Commissione*

*ii) le azioni adottate per coinvolgere i partner nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione;*

*Emendamento*

*a quater) le azioni adottate per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. .../2013 [RDC] nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo di tali partner nella preparazione e nell'attuazione [...] del programma di cooperazione, inclusa la loro partecipazione al comitato di sorveglianza;*

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

*Testo della Commissione*

*ii) una valutazione del carico amministrativo per i beneficiari e le azioni pianificate per ridurre, accompagnata dagli obiettivi;*

*Emendamento*

*a ter) una sintesi della valutazione del carico amministrativo per i beneficiari e, ove necessario, le azioni pianificate, accompagnata da un calendario indicativo al fine di ridurre l'onere amministrativo.*

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii

*Testo della Commissione*

*iii) un elenco dei progetti principali per i quali la data di inizio presunta di esecuzione dei principali lavori è*

*Emendamento*

*c ter) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione;*

*antecedente al 1° gennaio 2018;*

**Emendamento 66**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*f)* un piano finanziario contenente due tabelle (senza alcuna divisione per Stato membro partecipante):

i) una tabella che specifica, a norma **degli** articoli 53, 110 e 111 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno da parte del FESR;

ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma di cooperazione e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria totale del sostegno da parte del FESR e il cofinanziamento nazionale. Qualora il cofinanziamento nazionale sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi, essa indica inoltre la partecipazione prevista da parte della BEI;

*Emendamento*

*c bis)* un piano finanziario contenente due tabelle (senza alcuna divisione per Stato membro partecipante):

i) una tabella che specifica, a norma **delle disposizioni in materia di tassi di cofinanziamento di cui agli** articoli 53, 110 e 111 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno da parte del FESR;

ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma di cooperazione e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria totale del sostegno da parte del FESR e il cofinanziamento nazionale. **Per gli assi prioritari che associano le priorità d'investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici corrispondenti.** Qualora il cofinanziamento nazionale sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi, essa indica inoltre **il contributo dei paesi terzi partecipanti al programma, nonché** la partecipazione prevista da parte della BEI;

**Emendamento 67**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*g)* le disposizioni di attuazione per i programmi di cooperazione contenenti:

*Emendamento*

***Il programma di cooperazione individua:***

*a bis)* le disposizioni di attuazione per i programmi di cooperazione contenenti:

- i) l'individuazione dell'**organo di accreditamento**, dell'autorità di **gestione** e dell'autorità di audit;
- ii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di controllo;
- iii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di audit;
- iv) la procedura di costituzione del segretariato congiunto;
- v) una descrizione sommaria delle modalità di gestione e controllo;
- vi) la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

- i) l'individuazione dell'**autorità di gestione**, dell'autorità di **certificazione**, *se del caso*, e dell'autorità di audit;
- ii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di controllo;
- iii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di audit;
- iv) la procedura di costituzione del segretariato congiunto;
- v) una descrizione sommaria delle modalità di gestione e controllo;
- vi) la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

### **Emendamento 68**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Le informazioni richieste **dai** punti da **a)** a **d)** sono adeguate al carattere specifico dei programmi di cooperazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) c) e d) del presente regolamento.

##### *Emendamento*

Le informazioni richieste **a norma del paragrafo 2, lettere a) e b)**, punti da **i) a vi)**, **del paragrafo 3 e del paragrafo 5, lettera a)** sono adeguate al carattere specifico dei programmi di cooperazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) c) e d) del presente regolamento.

### **Emendamento 69**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

Le informazioni richieste **alla** lettera e), **punti ii) e iii)** non sono incluse nei programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere **b)**, c) e d) del presente regolamento.

##### *Emendamento*

Le informazioni richieste **a norma del paragrafo 2, lettera e)**, **e del paragrafo 5, lettera b)** non sono incluse nei programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d) del presente regolamento.

### **Emendamento 70**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo) – lettera a ter (nuova)**

**a ter) l'organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti;**

**Emendamento 71**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3**

3. Ogni programma di cooperazione comprende:

3. Ogni programma di cooperazione comprende, **se opportuno e previa valutazione debitamente giustificata da parte dei pertinenti Stati membri della loro pertinenza al contenuto e agli obiettivi del programma:**

**i)** una descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento e di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni;

**a bis)** una descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento, **di resilienza alle catastrofi** e di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni;

**ii)** una descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone **disabili**;

**a ter)** una descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone **con disabilità**;

**iii)** una descrizione del suo contributo alla promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e di operazione.

**a quater)** una descrizione del suo contributo alla promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma **operativo** e di operazione.

**Allegato alla proposta del programma di cooperazione, gli Stati membri presentano**

*un parere degli organi nazionali preposti al controllo delle questioni di genere sulle misure di cui ai punti ii) e iii).*

Il primo e il secondo capoverso non sono d'applicazione nei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

Il primo e il secondo capoverso non sono d'applicazione nei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

**Emendamento 72**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. I programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d) definiscono il beneficiario o i beneficiari di tale programma di cooperazione e possono specificare la procedura di assegnazione.

*Emendamento*

**2 *sexies***. I programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d) definiscono il beneficiario o i beneficiari di tale programma di cooperazione e possono specificare la procedura di assegnazione.

**Emendamento 73**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri partecipanti si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione.

*Emendamento*

**2 *septies***. Lo Stato membro partecipante e, ***una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione***, i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri partecipanti ***e, se del caso, i paesi o territori terzi***, si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione ***e, se del caso, che i paesi o territori terzi si impegnino a fornire un contributo finanziario***.

**Emendamento 74**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Gli Stati membri redigono i programmi di cooperazione secondo il modello adottato dalla Commissione.

*Emendamento*

**2 octies.** Gli Stati membri *partecipanti e, una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, i paesi o territori terzi* redigono i programmi di cooperazione secondo il modello adottato dalla Commissione. ***In deroga al paragrafo 5, per i programmi di cooperazione che coinvolgono regioni ultraperiferiche e paesi terzi, gli Stati membri interessati consultano i rispettivi paesi terzi prima di presentare i programmi alla Commissione. In tal caso, l'accordo sul contenuto dei programmi di cooperazione e l'eventuale contributo dei paesi terzi può in alternativa essere espresso nel verbale formalmente approvato della riunione di consultazione con il paese terzo o nelle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale.***

**Emendamento 75**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. La Commissione adotta detto modello mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

*Emendamento*

**2 nonies.** La Commissione adotta detto modello mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

**Emendamento 76**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 decies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

**2 decies.** ***La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi (incluse le future modifiche) contemplati dal presente articolo, tranne quelli contemplati dal paragrafo 2, lettera b), punto vii) e lettera e), dal paragrafo 4,***

*lettera a), punto i) e lettera c) e dai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, che restano di responsabilità degli Stati membri partecipanti.*

**Emendamento 77**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 undecies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 undecies. Qualsiasi decisione che modifica gli elementi del programma di cooperazione non contemplati dalla decisione della Commissione a norma del paragrafo 11 è notificata dall'autorità di gestione alla Commissione entro un mese dalla data della decisione. La decisione deve indicare la data della sua entrata in vigore, che non può essere anteriore alla data della sua adozione.***

**Emendamento 78**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Per i programmi di cooperazione, l'organismo intermedio che effettua la gestione e l'attuazione di un investimento territoriale integrato di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] è un ***GECT o altra*** entità giuridica ***stabiliti*** secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti, a condizione che sia ***costituito*** dalle autorità pubbliche di almeno due paesi partecipanti.

Per i programmi di cooperazione, l'organismo intermedio che effettua la gestione e l'attuazione di un investimento territoriale integrato di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] è un'entità giuridica ***stabilita*** secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti, a condizione che sia ***costituita*** dalle autorità pubbliche di almeno due paesi partecipanti, ***o un GECT.***

**Emendamento 79**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Articolo 11  
Selezione delle operazioni  
1. Le operazioni nel quadro dei programmi

Articolo 11  
Selezione delle operazioni  
1. Le operazioni nel quadro dei programmi

di cooperazione sono selezionate dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

2. Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché **ciò vada a beneficio della zona oggetto di programmazione.**

Le operazioni che concernono la cooperazione interregionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi partecipanti per la cooperazione interregionale.

4. I beneficiari cooperano per sviluppare, **attuare**, dotare di organico sufficiente e finanziare le operazioni.

di cooperazione sono selezionate dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. **Il comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo che agisce sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni.**

2. Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché **ne siano individuati gli impatti e i benefici transfrontalieri o transnazionali.**

Le operazioni che concernono la cooperazione interregionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono Stati membri.

**Le summenzionate condizioni non si applicano alle operazioni a titolo di un programma transfrontaliero tra l'Irlanda del Nord e le contee limitrofe dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, come indicato all'articolo 6, lettera c).**

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi partecipanti per la cooperazione interregionale.

4. I beneficiari cooperano per sviluppare e **attuare le operazioni. Inoltre, cooperano per** dotare di organico sufficiente **o per** finanziare le operazioni **o per entrambe le finalità.**

**Per quanto concerne le operazioni nel quadro dei programmi tra le regioni ultraperiferiche e i paesi o territori terzi, i**

5. L'autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario unico di ciascuna operazione un documento che definisce le condizioni del sostegno all'operazione inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine di esecuzione dell'operazione.

***beneficiari sono tenuti a cooperare soltanto nei due ambiti di cui al primo comma.***

5. L'autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario unico di ciascuna operazione un documento che definisce le condizioni del sostegno all'operazione inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine di esecuzione dell'operazione.

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi partecipanti per la cooperazione interregionale.

#### *Emendamento*

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi partecipanti per la cooperazione interregionale.

***Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario o, se del caso, un fondo di fondi può essere il beneficiario unico di un'operazione senza che siano soddisfatti i requisiti di cui al primo comma per la sua composizione.***

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento Articolo 12**

#### *Testo della Commissione*

1. Qualora vi siano due o più beneficiari di un'operazione in un programma di cooperazione, uno di questi è designato da tutti i beneficiari come capofila.

#### *Emendamento*

1. Qualora vi siano due o più beneficiari di un'operazione in un programma di cooperazione, uno di questi è designato da tutti i beneficiari come capofila.

2. Il capofila svolge i seguenti compiti:

- a) definisce con gli altri beneficiari le modalità di un accordo comprendente disposizioni che, fra l'altro, garantiscono una sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente pagati;
- b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione;
- c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari sono state sostenute per l'attuazione dell'operazione e corrispondono alle attività concordate tra tutti i beneficiari;

d) verifica *la convalida*, da parte di uno o più controllori, delle spese dichiarate dagli altri beneficiari, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

3. Il capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano quanto prima e completamente l'importo totale del *finanziamento pubblico*. Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito alcun onere specifico né onere di altro genere avente l'effetto equivalente di ridurre tali importi destinati agli altri beneficiari.

4. I capofila sono stabiliti *e i beneficiari unici sono registrati* in uno Stato membro.

2. Il capofila svolge i seguenti compiti:

- a) definisce con gli altri beneficiari le modalità di un accordo comprendente disposizioni che, fra l'altro, garantiscono una sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente pagati;
- b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione;
- c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari sono state sostenute per l'attuazione dell'operazione e corrispondono alle attività concordate tra tutti i beneficiari, *in conformità del documento fornito dall'autorità di gestione come previsto all'articolo 11, paragrafo 5*;

d) *assicura la* verifica, da parte di uno o più controllori, delle spese dichiarate dagli altri beneficiari, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

3. *Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma dell'articolo 12, paragrafo 2*, il capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano quanto prima e completamente l'importo totale del *contributo dei fondi*. Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito alcun onere specifico né onere di altro genere avente l'effetto equivalente di ridurre tali importi destinati agli altri beneficiari.

4. I capofila sono stabiliti in uno Stato membro *partecipante al programma di cooperazione. Gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipanti a un programma di cooperazione possono convenire che il capofila possa essere stabilito in un paese o territorio terzo partecipante a tale programma di cooperazione, purché l'autorità di gestione abbia accertato che il capofila è in grado di svolgere i compiti indicati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e che sono soddisfatti i requisiti in materia di gestione, verifiche e audit.*

*I beneficiari unici sono registrati in uno Stato membro partecipante al programma di cooperazione. Possono essere registrati in uno Stato membro non partecipante al programma, purché siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 3.*

## Emendamento 116

### Proposta di regolamento Articolo 13

#### *Testo della Commissione*

1. Entro il **30 aprile** 2016 ed entro il **30 aprile** di ogni anno successivo fino al **2022** compreso, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. La relazione presentata nel 2016 concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo fra la data di avvio per l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre **2013**.

2. Le relazioni annuali sull'attuazione forniscono le informazioni in merito a:

- a) l'attuazione del programma di cooperazione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];
- b) i progressi compiuti nella preparazione e nell'attuazione dei progetti e dei piani d'azione congiunti principali.

3. Le relazioni annuali sull'attuazione presentate nel 2017 e nel 2019 definiscono e valutano le informazioni richieste a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] rispettivamente e le informazioni di cui al paragrafo 2, **insieme con**:

#### *Emendamento*

1. Entro il **31 maggio** 2016 ed entro il **31 maggio** di ogni anno successivo fino al **2023** compreso, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. La relazione presentata nel 2016 concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo fra la data di avvio per l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre 2013<sup>1</sup>.

***1 bis. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.***

2. Le relazioni annuali sull'attuazione forniscono le informazioni in merito a:

- a) l'attuazione del programma di cooperazione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];
- b) ***ove opportuno***, i progressi compiuti nella preparazione e nell'attuazione dei progetti e dei piani d'azione congiunti principali.

3. Le relazioni annuali sull'attuazione presentate nel 2017 e nel 2019 definiscono e valutano le informazioni richieste a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] rispettivamente e le informazioni di cui al paragrafo 2, ***unitamente alle informazioni relative agli elementi di cui alle lettere c), f) e h) in appresso, e possono aggiungere,***

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e lo sviluppo locale guidato dalla comunità nel quadro del programma **operativo**;

b) i progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari ad amministrare e utilizzare il FESR;

c) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e del follow-up sui risultati delle valutazioni;

d) le azioni specifiche realizzate per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e per **prevenire la discriminazione, compresa** l'accessibilità per i disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi **operativi** e negli interventi;

e) le azioni realizzate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

f) i risultati delle attività relative all'informazione e alla pubblicità condotte nell'ambito della strategia di comunicazione;

g) i progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale, **ove applicabili**;

h) il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione.

4. Le relazioni annuali e la relazione finale sull'attuazione sono redatte sulla base di modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, **paragrafo 2**.

**a seconda dei contenuti e degli obiettivi dei programmi di cooperazione, informazioni relative agli altri elementi sotto elencati:**

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e lo sviluppo locale guidato dalla comunità nel quadro del programma **di cooperazione**;

b) i progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari ad amministrare e utilizzare il FESR;

c) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e del follow-up sui risultati delle valutazioni;

d) le azioni specifiche realizzate per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e per **promuovere la non discriminazione, in particolare** l'accessibilità per i disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi **di cooperazione** e negli interventi;

e) le azioni realizzate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

f) i risultati delle attività relative all'informazione e alla pubblicità condotte nell'ambito della strategia di comunicazione;

g) i progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale;

h) il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione.

4. Le relazioni annuali e la relazione finale sull'attuazione sono redatte sulla base di modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo **143 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]**.

---

<sup>1</sup> *Previo allineamento all'esito delle discussioni sull'articolo 101 dell'RDC.*

**Emendamento 83**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14**

*Testo della Commissione*

*Se una riunione di riesame annuale non è organizzata conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC], il riesame annuale può essere effettuato per iscritto.*

*Emendamento*

*La riunione di riesame annuale è organizzata conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. [...]/2013 [RDC].*

*Se una riunione di riesame annuale non è organizzata conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC], il riesame annuale può essere effettuato per iscritto.*

**Emendamento 113**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15**

*Testo della Commissione*

*Indicatori comuni, come definiti nell'allegato del presente regolamento, sono utilizzati **ove opportuno e conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC]. Il loro valore di partenza è pari a zero e sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022.***

Per quanto concerne gli indicatori di **risultato** specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero **e gli obiettivi cumulativi sono fissati per il 2022.**

Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici del programma, **si stabilisce un valore di partenza sulla base degli ultimi** dati disponibili e gli obiettivi sono fissati per il **2022, ma** possono essere

*Emendamento*

**1. Gli indicatori comuni di realizzazione** definiti nell'allegato del presente regolamento, **gli indicatori di risultato specifici del programma e, se del caso, gli indicatori di realizzazione specifici del programma sono utilizzati** conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, **e all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del presente regolamento.**

**2. Per quanto concerne gli indicatori di realizzazione comuni e specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023.**

**3. Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici del programma che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori di partenza utilizzano gli ultimi dati disponibili e gli obiettivi sono fissati per il**

espressi in termini quantitativi o qualitativi.

**2023. Gli obiettivi** possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

**4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'elenco degli indicatori di realizzazione comuni figurante nell'allegato del presente regolamento, onde apportare adeguamenti, ove giustificato, per garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi.**

**Emendamento 85**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16**

*Testo della Commissione*

L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6% dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione, ma non è inferiore a 1 500 000 euro.

*Emendamento*

L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6% dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione. **Per quanto concerne i programmi con uno stanziamento complessivo non superiore a 50 milioni di euro, l'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 7% dell'importo totale stanziato, ma non è inferiore a 1 500 000 euro, né superiore a 3 milioni di euro.**

**Emendamento 86**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione **ha le competenze per adottare** atti delegati, conformemente all'articolo 29, in vista di definire **ulteriori** norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione.

*Emendamento*

1. La Commissione **adotta** atti delegati, conformemente all'articolo 29, in vista di definire norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione **con riguardo a costi del personale, spese d'ufficio e amministrative, spese di viaggio e di soggiorno, costi per consulenze e servizi esterni e spese per il materiale. La Commissione notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio gli atti delegati, adottati conformemente**

2. Ferme restando le norme in materia di ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR] **o** del presente regolamento, **il** comitato di sorveglianza definisce **le** norme sull'ammissibilità del programma di cooperazione nel suo complesso.

3. Per le questioni non disciplinate dalle norme sull'ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR] **o del presente regolamento o** definite **dal comitato di sorveglianza**, sono d'applicazione le norme nazionali **del paese** in cui sono sostenute le spese.

***all'articolo 29, entro quattro mesi dall'adozione del presente regolamento.***

2. Ferme restando le norme in materia di ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR], del presente regolamento **o dell'atto delegato di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che partecipa al** comitato di sorveglianza definisce **ulteriori** norme sull'ammissibilità del programma di cooperazione nel suo complesso.

3. Per le questioni non disciplinate dalle norme sull'ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR], **nell'atto delegato di cui al paragrafo 1 o nelle norme** definite **congiuntamente dagli Stati membri partecipanti conformemente al paragrafo 2**, sono d'applicazione le norme nazionali **dello Stato membro** in cui sono sostenute le spese.

## **Emendamento 87**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18**

#### *Testo della Commissione*

I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al **15%** dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.

#### *Emendamento*

I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al **20%** dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.

## **Emendamento 88**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 19 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. **E'** possibile che le spese relative alle operazioni concernenti attività promozionali e di sviluppo delle capacità siano sostenute al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma,

#### *Emendamento*

3. **È** possibile che le spese relative **all'assistenza tecnica o** alle operazioni concernenti attività promozionali e di sviluppo delle capacità siano sostenute al di fuori della parte dell'Unione nella zona

purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

di programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

**Emendamento 89**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20**

*Testo della Commissione*

1. A norma **dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2** del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione nominano un'autorità di gestione unica e, ai fini **dell'articolo 113, paragrafo 4**, di tale regolamento, un'autorità di audit unica, **con** sede nello stesso Stato membro.

2. L'autorità di **gestione** riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e trasmette i pagamenti al capofila conformemente all'articolo 122 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

*Emendamento*

1. A norma **dell'articolo 113, paragrafo 1** del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione nominano un'autorità di gestione unica e, ai fini **dell'articolo 113, paragrafo 2, di tale regolamento, un'autorità di certificazione unica e, ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4**, di tale regolamento, un'autorità di audit unica. **L'autorità di gestione e l'autorità di audit hanno** sede nello stesso Stato membro.

***Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono designare l'autorità di gestione affinché svolga le funzioni dell'autorità di certificazione. Tale designazione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in relazione all'applicazione di rettifiche finanziarie fra gli Stati membri partecipanti prevista nel programma di cooperazione.***

2. L'autorità di **certificazione** riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, **di norma**, trasmette i pagamenti al capofila conformemente all'articolo 122 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

**Emendamento 90**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22**

*Testo della Commissione*

1. L'autorità di gestione di un programma di cooperazione svolge le funzioni **dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione di cui agli articoli 114 e 115**

*Emendamento*

1. L'autorità di gestione di un programma di cooperazione svolge le funzioni di cui **all'articolo 114** del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] **fatto salvo il paragrafo**

del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

2. L'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, previa consultazione con gli Stati membri e gli eventuali paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai beneficiari potenziali le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi di cooperazione e assiste i beneficiari nell'attuazione delle operazioni.

3. Le verifiche previste dall'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] sono condotte dall'autorità di gestione ***nella totalità della zona del programma in cui l'autorità di gestione è un GECT.***

4. Qualora l'autorità di gestione non ***possa condurre*** le verifiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] nella totalità della zona oggetto del programma, ciascuno Stato membro o paese terzo designa l'organo o la persona responsabile dell'esecuzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (il/i "controllore/i").

***4 del presente articolo.***

2. L'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, previa consultazione con gli Stati membri e gli eventuali paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai beneficiari potenziali le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi di cooperazione e assiste i beneficiari nell'attuazione delle operazioni.

3. ***Qualora l'autorità di gestione fosse un GECT***, le verifiche previste dall'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] sono condotte dall'autorità di gestione ***o sotto la sua responsabilità almeno per gli Stati membri e i paesi terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT.***

4. Qualora l'autorità di gestione non ***conduca*** le verifiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] nella totalità della zona oggetto del programma, ***o qualora le verifiche non siano condotte dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità per gli Stati membri e i paesi terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT conformemente al paragrafo 3***, ciascuno Stato membro o, ***una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, il paese terzo designa l'organo o la persona responsabile dell'esecuzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (il/i "controllore/i"). In tale contesto, l'autorità di gestione si accerta che le spese di ciascun beneficiario partecipante a un intervento siano state verificate da un controllore designato. Ciascuno Stato membro assicura che le spese possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte dei beneficiari.***

Tali controllori, *se possibile, sono* gli stessi organi responsabili dell'esecuzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, per l'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

Ogni Stato membro o paese terzo è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio.

Qualora la realizzazione di prodotti o servizi cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera operazione, la verifica è effettuata dall'autorità di gestione o dai controllori dello Stato membro in cui ha sede il capofila.

Tali controllori *possono essere* gli stessi organi responsabili dell'esecuzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, per l'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

Ogni Stato membro o, *una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, il* paese terzo è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio.

Qualora la realizzazione di prodotti o servizi cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera operazione, la verifica è effettuata dall'autorità di gestione o dai controllori dello Stato membro in cui ha sede il capofila.

**Emendamento 91**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 22 bis**

***Funzioni dell'autorità di certificazione***

***L'autorità di certificazione di un programma di cooperazione svolge le funzioni di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC].***

**Emendamento 92**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Qualora l'autorità di audit fosse autorizzata a norma del paragrafo 1, essa è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo partecipante al programma di cooperazione e che svolge le funzioni di cui all'articolo 116 del

2. Qualora l'autorità di audit fosse autorizzata a norma del paragrafo 1, essa è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo partecipante al programma di cooperazione e che svolge le funzioni di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

*Ciascuno Stato membro o paese terzo, una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, è responsabile degli audit effettuati nel proprio territorio.*

**Emendamento 93**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24**

*Testo della Commissione*

Articolo 24  
Accreditamento  
*L'autorità di gestione è accreditata dall'organo di accreditamento dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione.*

*Emendamento*

Articolo 20 bis  
Accreditamento  
*La procedura per la designazione dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione di cui all'articolo 113 bis [RDC], è effettuata dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità.*

**Emendamento 94**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – comma 1**

*Testo della Commissione*

In deroga all'articolo 123 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari nel mese in cui tali spese sono state sostenute.

*Emendamento*

In deroga all'articolo 123 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari *al tasso di cambio contabile mensile della Commissione* nel mese in cui tali spese sono state sostenute *o nel mese in cui sono state presentate all'autorità di gestione o al controllore per verifica, conformemente all'articolo 20, ovvero nel mese in cui il rendiconto delle spese è stato presentato al capofila. Il metodo prescelto è indicato nel programma di cooperazione e si applica a tutti i beneficiari.*

**Emendamento 95**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 27**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 27**

**soppresso**

**Disimpegno**

*In deroga all'articolo 127, paragrafo 1, primo comma, ma fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], la Commissione disimpegna qualsiasi parte dell'importo calcolato a norma del secondo comma di tale articolo in un programma di cooperazione che non sia stato impiegato per il pagamento dei prefinanziamenti iniziali e annuali, dei pagamenti intermedi e del saldo annuale entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo all'anno dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma di cooperazione o per cui non sia stata trasmessa una richiesta di pagamento conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].*

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento**

**Capitolo VII bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**CAPITOLO VII BIS**

**PARTECIPAZIONE DEI PAESI TERZI  
A PROGRAMMI DI COOPERAZIONE  
TRANSNAZIONALE E  
INTERREGIONALE**

**Emendamento 97**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 28**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 28**

**Articolo 24 bis**

**Partecipazione dei paesi terzi**

**Condizioni di attuazione**

*Le norme dettagliate concernenti la gestione finanziaria, nonché la*

*Le condizioni applicabili di attuazione del programma, che disciplinano la gestione*

programmazione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale **di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo capoverso e paragrafo 5** sono **definiti** nel programma di cooperazione pertinente **e/o** nell'accordo finanziario **pertinente** fra la Commissione, **ciascuno** dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente, **se del caso**.

finanziaria, nonché la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi **attraverso un contributo di risorse dell'IPA o dell'ENI** ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale sono **definite** nel programma di cooperazione pertinente **e, ove necessario**, nell'accordo finanziario fra la Commissione, **ciascun governo** dei paesi terzi **interessati** e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente. **Le condizioni di attuazione del programma sono conformi alle norme della politica di coesione dell'Unione**.

## Emendamento 114

### Proposta di regolamento Articolo 29

#### *Testo della Commissione*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione **e soggetto** alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla Commissione **per un periodo di tempo indeterminato a far data** dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di **poteri conferita a norma dell'articolo 17, paragrafo 1** può essere revocata in **ogni** momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di **poteri** specificata **nella decisione e ha effetto a partire** dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o **in** una data successiva specificata. **Tale decisione non inficia** l'efficacia degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la

#### *Emendamento*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 15, paragrafo 4, e** all'articolo 17, paragrafo 1, è conferito alla Commissione **a decorrere** dall'entrata in vigore del presente regolamento **sino al 31 dicembre 2020**.
3. La delega di **potere di cui all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 1**, può essere revocata in **qualsiasi** momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di **potere ivi** specificata. **Gli effetti della decisione decorrono** dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva **ivi** specificata. **Essa non pregiudica** la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la

Commissione notifica **simultaneamente** al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. **Un** atto delegato adottato **a norma** dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore solo **qualora** né il Parlamento europeo né il Consiglio **esprima un'obiezione** entro due mesi dalla **notifica dello stesso al Parlamento europeo e al Consiglio ovvero** se, prima della scadenza, il Parlamento europeo **e** il Consiglio **decidano di informare entrambi** la Commissione che non **si opporranno all'atto delegato**. Tale **periodo** è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio.

Commissione **ne dà contestualmente** notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. **L'**atto delegato adottato **ai sensi** dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore solo **se** né il Parlamento europeo né il Consiglio **hanno sollevato obiezioni** entro **il termine di** due mesi dalla **data in cui esso è stato loro notificato o** se, prima della scadenza **di tale termine**, **sia** il Parlamento europeo **che** il Consiglio **hanno informato** la Commissione che non **intendono sollevare obiezioni**. Tale **termine** è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

**Emendamento 99**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30**

*Testo della Commissione*

**Articolo 30**

**Procedura di comitato**

**1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei fondi . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, è d'applicazione l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**3. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, è d'applicazione l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31**

*Testo della Commissione*

**1. Per quanto concerne l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il**

*Emendamento*

**1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la**

presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, **del sostegno approvato** dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006, o qualsivoglia altra legislazione che si applica a tale intervento al 31 dicembre 2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi **o progetti** fino alla loro chiusura.

2. Le domande **concernenti il sostegno a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013** presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 prima del 1° gennaio 2014 restano valide.

soppressione totale o parziale, **di interventi approvati** dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006, o qualsivoglia altra legislazione che si applica a tale intervento al 31 dicembre 2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi od **operazioni** fino alla loro chiusura. **Ai fini del presente paragrafo gli interventi coprono i programmi operativi e i progetti principali.**

2. Le domande **di intervento** presentate **o approvate** a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 prima del 1° gennaio 2014 restano valide.

**Emendamento 101**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**L'articolo 4 e gli articoli da 25 a 27 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.**

**Emendamento 102**  
**Proposta di regolamento**  
**Allegato 1 – titolo tabella**

*Testo della Commissione*

Indicatori comuni per l'obiettivo della cooperazione territoriale europea

**(di cui all'articolo 15)**

*Emendamento*

Indicatori comuni **di prodotto** per l'obiettivo della cooperazione territoriale europea

**Emendamento 103**  
**Proposta di regolamento**  
**Allegato – Investimento produttivo**

*Testo della Commissione*

Investimento produttivo

UNITÀ

NOME

	Imprese	Numero d'impresе che ricevono sovvenzioni
	Imprese	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
	Imprese	Numero d'impresе che ricevono sostegno non finanziario
	Imprese	Numero di nuove imprese oggetto d'intervento
	IN EURO	Investimento privato corrispondente al sostegno pubblico alle <b>PMI</b> (sovvenzioni)
	IN EURO	Investimento privato corrispondente al sostegno pubblico alle <b>PMI</b> (diverso dalle sovvenzioni)
	Equivalenti a tempo pieno	<b>Numero di posti di lavoro creati nelle PMI oggetto d'intervento</b>
Turismo	Visite	<b>Numero di visite ai luoghi di attrazione oggetto d'intervento</b>

*Emendamento*

	UNITÀ	NOME
Investimento produttivo		
	<b>Imprese</b>	<b>Numero di imprese beneficiarie di un sostegno</b>
	Imprese	Numero d'impresе che ricevono sovvenzioni
	Imprese	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
	Imprese	Numero d'impresе che ricevono sostegno non finanziario
	Imprese	Numero di nuove imprese oggetto d'intervento
	<b>Imprese</b>	<b>Numero di imprese partecipanti a progetti di</b>

		<i>ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali</i>
	<b>Organizzazioni</b>	<b>Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali</b>
	IN EURO	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle <b>imprese</b> (sovvenzioni)
	IN EURO	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle <b>imprese</b> (non sovvenzioni)
	Equivalenti a tempo pieno	<b>Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno</b>
Turismo sostenibile	Visite/anno	<b>Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno</b>

## Emendamento 104

### Proposta di regolamento Allegato – Infrastrutture TIC

#### *Testo della Commissione*

	UNITÀ	NOME
Infrastrutture TIC	<b>Persone</b>	<b>Popolazione servita dall'accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps</b>

#### *Emendamento*

	UNITÀ	NOME
Infrastrutture TIC	<b>Nuclei familiari</b>	<b>Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps</b>

## Emendamento 105

### Proposta di regolamento Allegato – Trasporti

#### *Testo della Commissione*

	UNITÀ	NOME
Trasporti		
Ferrovie	km	Lunghezza totale della nuova linea ferroviaria di cui: RTE-T
	km	Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata di cui: RTE-T
Strade	km	Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione di cui: RTE-T
	km	Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate di cui: RTE-T
Trasporto urbano	<i>Corse passeggeri</i>	<i>Aumento delle corse passeggeri sui servizi di trasporto urbano oggetto d'intervento</i>
Vie di navigazione interna	<i>Tonnellate-Km</i>	<i>Aumento delle merci trasportate su vie di navigazione interna migliorate</i>

#### *Emendamento*

	UNITÀ	NOME
Trasporti		
Ferrovie	km	Lunghezza totale della nuova linea ferroviaria di cui: RTE-T
	km	Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata

Strade	km	di cui: RTE-T Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione di cui: RTE-T
	km	Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate di cui: RTE-T
Trasporto urbano	<i>km</i>	<b><i>Lunghezza totale delle linee tramviarie e metropolitane nuove o migliorate</i></b>
Vie di navigazione interna	<i>km</i>	<b><i>Lunghezza totale delle vie di navigazione interna create o migliorate</i></b>

## Emendamento 106

### Proposta di regolamento Allegato – Ambiente

#### *Testo della Commissione*

	UNITÀ	NOME
Ambiente		
Rifiuti solidi	Tonnellate	Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti
Approvvigionamento idrico	Persone	Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico
	<i>m<sup>3</sup></i>	<b><i>Riduzione stimata di perdite dal sistema di distribuzione idrico</i></b>
Trattamento delle acque reflue	Abitante equivalente	Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue
Prevenzione e gestione dei rischi	Persone	Popolazione che beneficia di misure di prevenzione contro le alluvioni
	Persone	Popolazione che beneficia della protezione antincendi boschivi e di altre misure di

Ripristino del terreno	Ettari	protezione Superficie totale dei terreni ripristinati
<b><i>Impermeabilizzazione del suolo</i></b>	<b><i>Ettari</i></b>	<b><i>Cambiamenti nei terreni impermeabilizzati grazie allo sviluppo</i></b>
Natura e biodiversità	Ettari	Superficie degli habitat <b><i>il cui stato di conservazione è migliorato</i></b>

*Emendamento*

	UNITÀ	NOME
Ambiente		
Rifiuti solidi	Tonnellate/ <b><i>anno</i></b>	Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti
Approvvigionamento idrico	Persone	Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico
	<b><i>soppresso</i></b>	
Trattamento delle acque reflue	Abitante equivalente	Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue
Prevenzione e gestione dei rischi	Persone	Popolazione che beneficia di misure di prevenzione contro le alluvioni
	Persone	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali
Ripristino del terreno	Ettari	Superficie totale dei terreni ripristinati
	<b><i>soppresso</i></b>	
Natura e biodiversità	Ettari	Superficie degli habitat <b><i>che hanno ricevuto un sostegno per raggiungere un migliore stato di conservazione</i></b>

**Emendamento 107**

**Proposta di regolamento**

## Allegato – Ricerca, innovazione

### Testo della Commissione

	UNITÀ	NOME
Ricerca, innovazione		
	<i><b>Persone</b></i>	<i><b>Numero di persone impegnate nella ricerca e nello sviluppo/di ricercatori che lavorano in infrastrutture di ricerca di nuova costruzione o dotazione</b></i>
	<i><b>Imprese</b></i>	<i><b>Numero di imprese che cooperano con le istituzioni di ricerca oggetto dell'intervento</b></i>
	Equivalenti a tempo pieno	Numero di <i><b>posti di lavoro per addetti alla R&amp;S/ricercatori creati nelle entità oggetto dell'intervento</b></i>
	IN EURO	Investimenti privati corrispondenti al finanziamento pubblico in progetti di innovazione o R&S
	Imprese	Numero di imprese <i><b>che hanno introdotto prodotti nuovi o sensibilmente migliorati, nuovi per il mercato, come risultato del sostegno a progetti di innovazione o R&amp;S</b></i>
	Imprese	Numero di imprese <i><b>che hanno introdotto prodotti nuovi o sensibilmente migliorati, nuovi per l'azienda, come risultato del sostegno a progetti di innovazione o R&amp;S</b></i>

### Emendamento

UNITÀ NOME

*soppresso*

*soppresso*

Equivalenti a tempo pieno

Numero di **nuovi** ricercatori **in** entità **beneficiarie di un sostegno**

**Equivalenti a tempo pieno**

**Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca migliorate**

**Imprese**

**Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca**

IN EURO

Investimenti privati corrispondenti al finanziamento pubblico in progetti di innovazione o R&S

Imprese

Numero di imprese **beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità** per il mercato

Imprese

Numero di imprese **beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa**

## Emendamento 108

### Proposta di regolamento

#### Allegato – Energia e cambiamenti climatici

*Testo della Commissione*

	UNITÀ	NOME
Energia e cambiamenti climatici		
Energie rinnovabili	MW	Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili

Efficienza energetica	Nuclei familiari	Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici
	kWh/anno	Diminuzione del consumo di energia primaria negli edifici pubblici
	Utenti	Numero di utenti energetici supplementari allacciati alle reti "intelligenti"
Riduzione dei gas a effetto serra	Tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalente	Diminuzione stimata dei gas a effetto serra <i>in CO<sub>2</sub> equivalente</i>

*Emendamento*

UNITÀ

NOME

Energia e cambiamenti climatici

Energie rinnovabili	MW	Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili
Efficienza energetica	Nuclei familiari	Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici
	kWh/anno	Diminuzione del consumo <i>annuale</i> di energia primaria degli edifici pubblici
	Utenti	Numero di utenti energetici supplementari allacciati alle reti "intelligenti"
Riduzione dei gas a effetto serra	Tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalente	Diminuzione <i>annuale</i> stimata dei gas a effetto serra

**Emendamento 109**

**Proposta di regolamento  
Allegato – Infrastrutture sociali**

*Testo della Commissione*

UNITÀ

NOME

Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione	Persone	Capacità <i>di servizio</i> delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o d'istruzione oggetto d'intervento
Sanità	Persone	<b>Capacità dei servizi sanitari oggetto d'intervento</b>
<b>Alloggi</b>	<b>Nuclei familiari</b>	<b>Numero di nuclei familiari che beneficiano di migliori condizioni abitative</b>
<b>Turismo</b>	<b>Visite</b>	<b>Numero di visite ai luoghi di attrazione oggetto di intervento</b>
<b>Patrimonio culturale</b>	<b>Visite</b>	<b>Numero di visite ai siti oggetto di intervento</b>

*Emendamento*

UNITÀ

NOME

Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione	Persone	Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione beneficiaria di un sostegno
Sanità	Persone	<b>Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati</b>

*soppresso*

*soppresso*

*soppresso*

**Emendamento 110**

**Proposta di regolamento  
Allegato – Sviluppo urbano**

*Testo della Commissione*

UNITÀ

NOME

Sviluppo urbano

Persone	Popolazione che vive in aree con strategie di
---------	---

	sviluppo urbano integrato
Metri quadri	<b>Nuovi</b> spazi aperti nelle aree urbane
Metri quadri	<b>Nuovi</b> edifici pubblici o commerciali nelle aree urbane
<b>Metri quadri</b>	<b>Nuovi</b> alloggi nelle aree urbane

*Emendamento*

UNITÀ

NOME

**Indicatori specifici per lo sviluppo urbano**

Persone	Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato
Metri quadri	Spazi aperti <b>creati o ripristinati</b> in zone urbane
Metri quadri	Edifici pubblici o commerciali <b>costruiti o ristrutturati</b> in zone urbane
<b>Unità abitative</b>	Abitazioni <b>ripristinate</b> in zone urbane

**Emendamento 111**

**Proposta di regolamento  
Allegato – Sviluppo urbano**

*Testo della Commissione*

UNITÀ

NOME

**Capacità istituzionale e amministrativa**

<b>Numero</b>	<b>Numero di progetti che promuovono la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni</b>
<b>Numero</b>	<b>Numero di progetti sviluppati e realizzati a sostegno dell'attuazione delle strategie</b>

*macroregionali e delle  
strategie concernenti i  
bacini marittimi*

*Numero*

*Numero di progetti di  
cooperazione  
interregionale sviluppata  
per consolidare l'efficacia  
della politica di coesione*

*Numero*

*Numero di progetti di  
cooperazione  
interregionale sviluppata e  
realizzata per consolidare  
l'efficacia della politica di  
coesione*

*Emendamento*

UNITÀ

NOME

*soppresso*

*soppresso*

*soppresso*

*soppresso*

*soppresso*

**Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione:**

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.